

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

È costituita l'Associazione denominata "AGISCO". Ai sensi del comma 1, lettera i), dell'art 10 del D.Lgs. 04/12/1997 n. 460, nella denominazione "AGISCO" ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dovrà sempre comparire la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus". Alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2 del D.lgs. 117/2017 ed a seguito dell'iscrizione di AGISCO nel Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione perderà la locuzione prevista dal D.lgs. 460/1997 per assumere, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 117/2017, l'indicazione di "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS" ed eventualmente ogni altra indicazione prevista dal D.lgs. 117/2017 in base alla sezione del registro in cui risulterà iscritta, come "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS". L'Associazione ha sede in Torino, Via Camandona, 3 Scala A, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie anche in altre città in Italia o all'estero; il trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del comune di Torino, non comporta modifica statutaria. L'Associazione ha durata illimitata; l'anno sociale è fissato dal 1° settembre al 31 agosto. L'attività dell'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e da uno o più Regolamenti approvati dall'Assemblea su proposta dell'Organo di Amministrazione.

Art. 2 - Scopi

L'Associazione, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 460/1997 svolge la propria attività nei settori istruzione (lettera a, punto 4), formazione (lettera a, punto 5) e promozione della cultura e dell'arte (lettera a, punto 9). L'Associazione si propone



di svolgere ogni attività in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente, ancorché non esclusivo, dell'attività di volontariato dei propri associati o di terzi. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lett. d) Dlgs. 117/17);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5, comma 1, lett. i) Dlgs. 117/17);

Scopi generali dell'Associazione sono la promozione della cultura e dell'arte per mezzo della musica. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, nell'attuazione dei propri scopi statutari, l'Associazione si propone di:

- a) promuovere e diffondere la cultura musicale finalizzata alla crescita culturale e sociale di tutte le persone sia maggiorenni sia minorenni;
- b) proporre, favorire ed organizzare attività di aggregazione ed integrazione sociale per allievi di scuole di ogni tipo, ordine e grado;
- c) promuovere, organizzare e gestire ensemble musicali, cori, orchestre;
- d) creare occasioni d'esperienza professionale per giovani musicisti o per musicisti che, indipendentemente dall'età, versino in situazioni di disagio economico, fisico, psichico o altro;
- e) organizzare e gestire corsi di musica per ogni tipo di strumento musicale, ivi compresa la didattica musicale, il canto e la musica d'insieme;
- f) promuovere e organizzare spettacoli, concerti o eventi culturali in genere;



- g) promuovere pubblicazioni di testi, spartiti, supporti audio e video di ogni genere;
- h) promuovere percorsi per il raggiungimento del benessere psicofisico e la realizzazione della persona attraverso l'utilizzo o lo studio di discipline musicali (es. musicoterapia), teatrali o di altre arti (es. pittura, scultura).

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività ritenuta utile al raggiungimento dei propri scopi sociali nei limiti e nei modi consentiti dalla legislazione vigente. L'associazione potrà svolgere le diverse attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale così come previste e regolate dall'art 6 del Decreto Legislativo 03/07/2017 numero 117 e successive sue modificazioni o integrazioni. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 3 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione: i Soci, l'Assemblea, l'Organo di Amministrazione, il Presidente, l'Organo di controllo se nominato. Ai componenti degli organi sociali, compresi quelli di cui all'articolo 30, comma 5 del D.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile, l'Assemblea può deliberare l'attribuzione di un compenso congruo e, comunque, rientrante nei criteri e nei limiti fissati dal comma 3 dell'art. 8 del D.lgs. 117/2017 nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.



Art. 4 - Soci

Possono diventare Soci tutte le persone, anche minorenni, nonché, eventualmente, le associazioni e gli enti che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione. L'ammissione di un nuovo Socio è fatta con deliberazione dell'Organo di Amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata e comunicata agli interessati entro sessanta giorni; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima che deliberi sulle domande non accolte. Il Socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dallo Statuto e dagli eventuali regolamenti interni, per persistenti violazioni degli obblighi statutari e per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa. L'esclusione del Socio è deliberata dall'Assemblea in seduta ordinaria su proposta dell'Organo di Amministrazione e deve essere comunicata all'interessato assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, gli addebiti riscontrati devono essere contestati all'associato consentendogli la facoltà di replica entro 30 giorni. I Soci che per qualsiasi causa abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno il diritto di ripetere le quote versate, ivi comprese le quote annuali, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione. L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti all'osservanza delle disposizioni statutarie e



regolamentari, nonché delle direttive e delle deliberazioni emanate dagli Organi dell'Associazione. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali; l'Organo di Amministrazione deve predisporre una procedura, anche di tipo informatico, che consenta al socio che lo richieda di poter consultare i libri sociali. Nel momento in cui il Registro unico del Terzo settore venga istituito e nel caso in cui l'Associazione, a seguito di sua domanda, venga iscritta nella sezione delle Associazioni di promozione sociale, il numero dei soci non può essere inferiore a sette.

Art. 5 – Volontari e attività di volontariato

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività iscrivendo in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6 - Assemblee

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati. L'Assemblea è il massimo organo deliberante. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria ha, prevalentemente, il compito di:

a) stabilire il numero, nominare e revocare i componenti dell'Organo di



Amministrazione;


- b) nominare e revocare, quando previsto, l'Organo di controllo;
- c) nominare e revocare l'eventuale Direttore culturale ed artistico;
- d) approvare il bilancio o il rendiconto per cassa;
- e) approvare l'importo delle quote sociali annuali su proposta dell'Organo di Amministrazione;
- f) indicare all'Organo di Amministrazione le linee guida di condotta ordinaria;
- g) approvare su proposta dell'Organo di Amministrazione uno o più regolamenti che regolino le attività sociali;
- h) deliberare l'esclusione dei soci su proposta dell'Organo di Amministrazione.

L'Assemblea straordinaria ha, prevalentemente, il compito di:


- a) deliberare su argomenti o questioni di carattere straordinario;
- b) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi dell'Associazione e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- c) deliberare sulle variazioni dello Statuto;
- d) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per deliberare l'approvazione del bilancio o del rendiconto di cassa, per stabilire o verificare le linee guida e per stabilire le quote sociali annuali.

La convocazione avviene almeno quindici giorni prima della data fissata mediante comunicazione scritta via posta ordinaria o elettronica o tramite strumenti informatici di comunicazione (social network, sistemi di messaggistica, etc.) o mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede o presso i locali dove l'Associazione svolge la propria attività. L'avviso deve contenere il giorno, il



luogo e l'ora per la prima e, eventualmente, per la seconda convocazione nonché l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente il cinquanta per cento più uno dei soci anche se rappresentati per delega; in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria, da tenersi il giorno successivo, è validamente costituita indipendentemente dal numero degli intervenuti. L'Assemblea ordinaria decide sempre per maggioranza semplice dei presenti. L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità previste per quella ordinaria dal Presidente o su richiesta di almeno due terzi dei componenti dell'Organo di Amministrazione; l'Assemblea deve essere convocata, inoltre, quando almeno un terzo dei Soci ne faccia richiesta direttamente al Presidente il quale, a sua volta è tenuto ad effettuare tale convocazione entro i trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta; in caso di inadempienza, la convocazione può essere fatta direttamente e legittimamente dai Soci richiedenti. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti i due terzi dei soci anche se rappresentati per delega; in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria, da tenersi il giorno successivo, è validamente costituita quando sia presente la metà più uno dei soci anche se rappresentati per delega. L'Assemblea straordinaria, in seconda convocazione, decide per maggioranza dei due terzi dei presenti. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in caso di sua assenza da persona designata dall'Assemblea. Hanno diritto di voto tutti i Soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. È ammesso il voto per delega: sono ammesse tre deleghe di Soci per ogni Socio presente. Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i



Soci compresi i dissenzienti e gli assenti.

Art. 7 – Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri che durano in carica per tre anni e sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate. A partire dall'istituzione del registro di cui all'art. 45 del D.lgs. 117/2017 e del perfezionamento dell'iscrizione dell'Associazione allo stesso, gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. I principali compiti dell'Organo di Amministrazione sono:

- 1) curare e gestire la realizzazione dei fini statutari dell'Associazione deliberati dall'Assemblea;
- 2) mettere a punto e presentare i programmi delle attività nonché curare l'attuazione degli stessi;
- 3) coordinare e controllare l'attività dell'eventuale Direttore culturale ed artistico;
- 4) redigere il bilancio o il rendiconto per cassa;
- 5) proporre l'importo delle quote sociali annuali;
- 6) esaminare, accogliere o respingere le domande d'ammissione dei Soci;
- 7) verificare i comportamenti lesivi della dignità e del buon nome dell'Associazione, o dei suoi Organi o Soci, messi in essere da uno o più Soci per decidere se applicare o meno l'istituto dell'espulsione così come previsto dal presente Statuto.



Sarà facoltà dell'Organo di Amministrazione preparare e stilare appositi regolamenti che, conformandosi alle norme del presente Statuto ed approvati dall'Assemblea, dovranno regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione. L'Organo di Amministrazione elegge al suo interno i soci che assumono le cariche di Presidente, di Vicepresidente, di Segretario e di Tesoriere. Le cariche di Segretario e Tesoriere sono cumulabili tra loro. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti. La riunione è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in caso di assenza di quest'ultimo, da altro membro dell'Organo più anziano per partecipazione all'Associazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei convenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Se vengono a mancare uno o più componenti, l'Organo di Amministrazione provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o i Soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi componenti dell'Organo di Amministrazione scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare componenti in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni. L'Organo di Amministrazione si raduna su convocazione del Presidente oppure quando ne facciano richiesta almeno due componenti dell'Organo di Amministrazione stesso. Ogni componente dell'Organo di Amministrazione dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza l'Organo di Amministrazione potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta via posta ordinaria o elettronica o tramite strumenti informatici di comunicazione (social network, sistemi di messaggistica, etc.) o mediante affissione dell'avviso



di convocazione presso la sede o presso i locali dove l'Associazione svolge la propria attività. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 8 – Presidente

Il Presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti; la durata della sua carica segue quella dell'Organo di Amministrazione ed è rieleggibile. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Dirige l'Organo di Amministrazione e cura che siano attuate le delibere dello stesso e dell'Assemblea dei Soci. In caso di comprovata necessità e urgenza, può assumere i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Assemblea e ne coordina le attività. In caso di scioglimento dell'Associazione fornisce l'aiuto necessario ai liquidatori nominati a tale scopo dall'Assemblea dei Soci.

Art. 9 – Vicepresidente

Il Vicepresidente è eletto dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti; la durata della sua carica segue quella dell'Organo di Amministrazione ed è rieleggibile. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento o assenza.

Art. 10 - Segretario

Il Segretario è eletto dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti; la durata della sua carica segue quella dell'Organo di Amministrazione ed è rieleggibile. Il Segretario collabora con il Presidente, cura la tenuta del Libro dei



Soci, del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee ed il libro adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione; tiene la corrispondenza interna ed esterna dell'Associazione. La carica di Segretario può essere cumulata con quella di Tesoriere.

Art. 11 - Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti; la durata della sua carica segue quella dell'Organo di Amministrazione ed è rieleggibile. Il Tesoriere cura la tenuta dei registri contabili previsti dalla legge e di quelli di cui l'Associazione riterrà utile dotarsi; affianca il Presidente nella predisposizione del bilancio o del rendiconto per cassa e nella rappresentanza davanti agli Enti finanziatori, alle Banche e all'Azienda Postale. Il Tesoriere può essere delegato dal Presidente per la gestione dei conti correnti, anche con firma disgiunta. In caso di scioglimento dell'Associazione fornisce l'aiuto necessario ai liquidatori nominati a tale scopo dall'Assemblea dei Soci. La carica di Tesoriere può essere cumulata con quella di Segretario.

Art. 12 – Organo di controllo

L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può nominare, anche tra i non soci, un Revisore Unico; in sede di nomina l'Assemblea stabilisce la durata dell'incarico. Il Revisore Unico ha il compito di partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea, verificare e controllare l'operato degli organi e delle funzioni sociali per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. Il Revisore Unico potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai componenti dell'Organo di Amministrazione le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello Statuto. Il Revisore Unico dovrà essere comunque nominato

Handwritten signature and stamp in blue ink.

al verificarsi delle condizioni previste dal comma 2 dell'art. 30 del D.lgs. 117/2017.

Il Revisore Unico, se nominato, ha anche il compito di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo.

Art. 13 – Direttore culturale ed artistico

Il Direttore culturale ed artistico è nominato dall'Assemblea su proposta dell'Organo di Amministrazione con possibilità di scelta anche fra i non soci. La scelta deve essere effettuata sulla base delle qualità tecniche maturate nei campi della cultura, della musica, della didattica e delle arti in generale del prescelto che consentano allo stesso di assumere la guida delle attività sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista umano, musicale ed artistico. Il Direttore culturale ed artistico partecipa alle sedute del l'Organo di Amministrazione, senza diritto di voto, la durata del suo incarico segue quella dell'Organo di Amministrazione e può essere rinominabile. Il Direttore culturale e artistico provvede, principalmente, a:

- a) stabilire i progetti ed i programmi delle attività formative, musicali, artistiche e culturali;
- b) sovrintendere alle attività formative, musicali, artistiche e culturali poste in essere dall'Associazione;
- c) sottoporre all'Organo di Amministrazione i piani delle attività per gli esercizi successivi;
- d) proporre al Presidente gli enti, gli organismi e le istituzioni culturali con cui intrattenere relazioni per il perseguimento delle finalità dell'Associazione, collaborando con lo stesso a tal fine;
- e) scegliere, dirigere e coordinare i consulenti musicali, culturali ed artistici coinvolti nei progetti, secondo gli indirizzi stabiliti dall'Organo di



Amministrazione e nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali applicabili;

- f) esercitare tutti gli altri poteri e competenze conferitegli dall'Organo di Amministrazione e dal Presidente.

Art. 14 – Risorse economiche

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi dell'Associazione saranno costituite da:

- a) quote sociali annue;
- b) contributi di Soci o di terzi a sostegno delle attività istituzionali;
- c) eventuali proventi derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (manifestazioni e iniziative);
- d) ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che Soci, non Soci, Enti Pubblici o Privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- e) contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Art.15 - Patrimonio

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da beni mobili ed immobili, donazioni, lasciti o successioni; anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono richiedere la divisione delle risorse comuni. Il patrimonio



comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali. I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge e, pertanto, saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall'Associazione. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore ai sensi e nei modi previsti dall'articolo 9 del Decreto Legislativo 03/07/2017 numero 117 e successive sue modificazioni o integrazioni.

Art. 16 – Clausola compromissoria

Tutte le eventuali controversie sociali tra Soci ovvero tra questi e l'Associazione e i suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio Arbitrale composto da un membro scelto da ciascuna delle parti in lite ed un Presidente designato di comune accordo fra gli arbitri o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Torino.

Art. 17 – Rinvio alle norme

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized initial 'Q' followed by the letters 'fe'.